



L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI  
E DELLE IMPRESE DI TREVISO  
SERVIZIO SICUREZZA DEL LAVORO

# POSITIVI COVID-19 IN AZIENDA: COME COMPORTARSI

**VADEMECUM**



**Associazione territoriale di Treviso  
Servizio Sicurezza del Lavoro**

**VADEMECUM**

## **Positivi Covid-19 in azienda: come comportarsi**

La ripresa dei contagi da Covid-19 ripropone il problema di ciò che deve fare l'azienda in caso di presenza di lavoratori sintomatici, positivi o che abbiano avuto un contratto stretto con persone positive.

Riportiamo di seguito tutte le informazioni, confermate dal "Protocollo Covid per le aziende, versione del 10.11.2020" pubblicato dal Dipartimento di Prevenzione Ulss 2 Marca Trevigiana.

Per ciò che riguarda, invece, cosa fare all'interno dell'azienda in caso di personale positivo (in termini di sanificazioni, etc.), ricordiamo che le indicazioni sono riportate nei diversi protocolli di sicurezza scaricabili dal sito internet [cnatreviso.it](https://www.cnatreviso.it), pagina Covid-19 "Tutto quello che c'è da sapere", sezione "Sicurezza in azienda"

Link: <https://www.cnatreviso.it/covid-19-quello-ce-sapere/>.

I nostri operatori sono a disposizione per la predisposizione di protocolli anti contagio (a totale rimborso per i versanti Ebav ed Edilcassa) così come per ogni altra forma di assistenza informativa.

## 1. INDICAZIONI GENERALI

L'azienda deve sensibilizzare tutti i lavoratori al continuo autocontrollo, in particolare tramite apposita cartellonistica che deve:

- Informare che non possono accedere in azienda in presenza di febbre sopra i 37,5°C e di sintomi influenzali; in questo caso i lavoratori dovranno contattare il proprio medico curante e seguire le indicazioni ricevute.
- Informare che i lavoratori non possono accedere in azienda se si trovano in condizioni per le quali è obbligatorio o consigliato l'isolamento fiduciario (ad esempio, se si è in attesa dell'effettuazione o degli esiti del tampone).
- Informi i lavoratori che non possono in alcun modo abbandonare il luogo nel quale stanno facendo la quarantena;
- Sensibilizzi i lavoratori a informare l'azienda (nel rispetto della privacy) della situazione di positività;
- Inviti i lavoratori a prestare particolare attenzione all'uso delle mascherine e al distanziamento sociale;
- Inviti i lavoratori a intensificare l'automonitoraggio delle proprie condizioni di salute.

## 2. PRESENZA DI LAVORATORI SINTOMATICI IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, ne informa immediatamente il datore di lavoro, dopodiché:

- Dovrà indossare correttamente (coprendo completamente naso e bocca) la mascherina chirurgica;
- Dovrà porsi in luogo isolato dagli altri colleghi;
- Al domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, **senza recarsi al Pronto Soccorso**.

A prescindere da ogni futuro sviluppo, l'azienda dovrà comunque **provvedere rapidamente** ad una pulizia e disinfezione della postazione e del mezzo/attrezzature di lavoro e, ove necessario, degli spazi comuni frequentati.

## 3. PRESENZA DI LAVORATORI POSITIVI

Il Dipartimento di Prevenzione Ulss 2 riceve il dato di positività al tampone molecolare dal laboratorio aziendale o da un laboratorio accreditato (se il test è effettuato in regime privato) e un operatore dedicato procede all'indagine epidemiologica intervistando il caso positivo. Attraverso l'intervista viene ricostruita la rete dei contatti "stretti" ovvero delle persone potenzialmente a rischio di essere state a loro volta contagiate.

Si invitano comunque le aziende che vengono a conoscenza di un caso positivo tra i propri dipendenti, di segnalare il fatto anche alla mail [coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it](mailto:coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it). Un duplice canale informativo non può infatti che migliorare la conoscenza del caso e la rapidità della presa in carico.

Il datore di lavoro potrà inoltre interfacciarsi con l’Autorità Sanitaria per ogni eventuale quesito tramite i seguenti numeri dedicati:

- **0422 323888 / 0422 323701 / 0422 323702** (Ulss 2)
- **800.462.340** (numero verde Regione Veneto).

L’incremento dei casi positivi delle ultime settimane ha comportato un ritardo delle prese in carico da parte del Dipartimento di Prevenzione, per cui è fondamentale la collaborazione dell’azienda, del medico competente e del referente Covid aziendale.

### **3.1 Identificazione dei contatti del lavoratore positivo**

In caso di lavoratore positivo al Covid-19, sarà richiesto all’azienda il supporto alla ricostruzione di eventuali contatti stretti tra i colleghi di lavoro (o fornitori, clienti etc.) identificati con il supporto del medico competente, dei quali si richiederà l’elenco, con dati anagrafici, Comune di residenza e recapito telefonico.

Il caso positivo viene sottoposto a isolamento fiduciario di 10 giorni, trascorsi i quali effettuerà 1 tampone molecolare necessario alla verifica di guarigione.

Nel caso permanesse la positività, l’isolamento sarà prolungato di 7 giorni e il test molecolare sarà ripetuto, fino alla negativizzazione (guarigione). Nel caso risultasse ancora positivo, senza sintomi, al 21° giorno sarà giudicato guarito e avrà concluso l’isolamento.

L’invio dei dipendenti presso le sedi Ulss 2 a effettuare il tampone non è iniziativa che spetta all’azienda. I lavoratori da inviare ai test, laddove necessario, saranno individuati dal Dipartimento di Prevenzione sulla base dell’indagine epidemiologica e con la collaborazione delle aziende o del medico competente o del referente Covid aziendale.

Attualmente l’Ulss 2 non effettua tamponi molecolari per ricerca di SARS CoV2 in regime di compartecipazione (ticket) né in regime privato. Le aziende che intendono procedere a screening dei dipendenti al di fuori di situazioni particolari (es. numero rilevante di casi contemporanei; più casi secondari nel gruppo dei contatti; situazioni ambientali ad alto rischio) in cui l’estensione dei test è definita dal Dipartimento di Prevenzione, devono provvedervi in regime privato, **presso laboratori accreditati dalla Regione Veneto** (importante rispettare quest’ultima indicazione data dall’Ulss per non incorrere in violazione dei diritti dei lavoratori).

### **3.2 Guarigione del caso positivo**

Viene certificata la guarigione quando, trascorsi i giorni di isolamento, il soggetto viene sottoposto a tampone molecolare e questo risulta negativo. I lavoratori con certificato di guarigione possono riprendere l’attività lavorativa.

### **3.3 Dipendente "contatto stretto" di soggetto positivo**

Il “contatto stretto”, deve rimanere in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto a rischio con il caso positivo. Gli viene proposto un tampone il prima possibile ed un secondo tampone in 10° giornata. In caso di negatività al primo tampone, la quarantena deve essere comunque completata.

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, ufficio) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei;
- una persona che ha viaggiato condividendo per molte ore con altri lavoratori l'abitacolo dell'auto/furgone, etc.

Se un Lavoratore comunica al proprio datore di lavoro di essere un “contatto stretto”, questi deve:

- Chiedere al lavoratore di essere tenuto informato dell'evolversi della situazione (in caso di positività o meno al tampone);
- Informare il medico competente della situazione;
- Mantenere informati (nel rispetto della privacy) i lavoratori dell'evolversi della situazione;
- Sensibilizzare i lavoratori a rispettare con maggior forza le regole di comportamento (mascherina e distanziamento), eventualmente rivalutando in maniera più stringente le modalità di uso della mascherina definite nel Protocollo Aziendale;
- Invitare i lavoratori ad intensificare l'automonitoraggio delle proprie condizioni di salute e a contattare il proprio medico curante per qualsiasi dubbio;
- Provvedere ad una pulizia e disinfezione della postazione e del mezzo/attrezzature di lavoro e, ove necessario, degli spazi comuni frequentati dal contatto stretto.

### **3.3 Contatto stretto negativo al tampone di fine quarantena, ma con convivente ancora positivo**

In caso di situazioni abitative in cui non vi è garanzia che l'isolamento sia rigorosamente osservato, il “contatto stretto” è trattenuto ancora in quarantena orientativamente per altri 10 giorni, con nuovo test finale. Invece, nei casi in cui l'isolamento è stato efficacemente attuato, può essere riammesso in collettività con rinforzo delle raccomandazioni sulle misure comportamentali.

### **3.4 Dipendente con certificato medico per malattia non specificata**

Può essere riammesso al lavoro senza ulteriori accertamenti.

### **3.5 Lavoratore con figlio, frequentante scuola o altra comunità infantile, che presenta sintomi sospetti e in attesa di referto di tampone diagnostico**

Il genitore resterà a casa fino all'esito del tampone del figlio solo se la valutazione clinica da parte del Pediatra depone fortemente per Covid-19.

### **3.6 Compagno di scuola del figlio del dipendente positivo e figlio del dipendente in quarantena in quanto “contatto stretto”**

Il genitore può continuare a lavorare; eventuali evoluzioni della situazione saranno gestite dal Dipartimento di Prevenzione.

Si ricorda inoltre che con certificazione di quarantena del bambino si può accedere allo smart working o a permessi retribuiti al 50% (come da DL 111/20).

### 3.7 Lavoratori e viaggi

1. Devono **eseguire un tampone** ed effettuare l'isolamento fino all'esito negativo del tampone le persone che nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia hanno soggiornato SOLO nei seguenti Paesi:  
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
2. Le persone che nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia hanno soggiornato in: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi Isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo) devono:
  - a) segnalare il proprio rientro compilando apposito modulo reperibile nella sezione "Rientro viaggiatori" della pagina "Emergenza Coronavirus: informazioni" del sito internet Ulss 2 [<https://www.aulss2.veneto.it>];
  - b) presentare l'attestazione che certifichi che si sono sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;  
oppure, in alternativa:  
sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento ed in questo caso devono restare in isolamento fiduciario, in attesa dell'esito del test.
3. È fatto divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.  
Sarà comunque consentito il rientro alla propria residenza/domicilio da questi Stati per i soli cittadini italiani presentando un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.  
Inoltre questi cittadini dovranno comunque effettuare un isolamento per 14 giorni e segnalare il proprio rientro compilando apposito modulo.
4. L'ingresso in Italia può essere effettuato SOLO per motivi di assoluta urgenza, lavoro, studio, salute e rientro presso la propria residenza/domicilio alle persone che nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia hanno soggiornato nei Paesi NON presenti ai punti 1, 2 o 3.  
Le persone provenienti da questi Paesi devono effettuare un isolamento per 14 giorni dando notifica immediata al momento del rientro al Dipartimento di Prevenzione che predispone l'isolamento domiciliare fiduciario compilando APPOSITO MODULO reperibile nel sito:  
[<https://www.ulss.tv.it/web/ulss-2-marca-trevigiana/emergenza-coronavirus-informazioni>]

Sono previste le seguenti eccezioni all'obbligo di isolamento per :

1. Chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario.
2. Chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario.
3. Cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C\* e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (NB: ingresso finalizzato al lavoro, non rientro da trasferta).
4. Il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
5. I lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
6. Il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.
7. I funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali; gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e le forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni.
8. Gli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Le eccezioni sopra indicate NON valgono per i rientri da: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. **In questi casi è sempre prevista la quarantena.**

I tamponi richiesti da altri Stati, per lavoratori che escono dall'Italia, devono essere fatti in regime privato presso laboratori esterni accreditati.

Si rammenta che la permanenza al proprio domicilio durante il periodo di quarantena è un obbligo di legge e il mancato rispetto di tale obbligo può comportare sanzioni penali ed amministrative. Non sarà possibile terminare in anticipo l'isolamento previsto di 14 giorni nemmeno a fronte di uno o più tamponi negativi eseguiti in corso di quarantena.

#### **4. RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA COME MISURA DI PREVENZIONE**

Si ricorda che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e deve avvenire ai sensi della disciplina sulla privacy vigente.

Si riportano di seguito le misure a cui attenersi:

1. Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
2. Fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3. Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

#### **CONTATTI:**

CNA territoriale di Treviso - Servizio Sicurezza del Lavoro

0422.3155 – [sicurezza@cnatreviso.it](mailto:sicurezza@cnatreviso.it)